



SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MISURE, ADEMPIMENTI E SCADENZE DEI SERVIZI TECNICI, FISCALI E PAGHE

AGGIORNATO AL 19.06.2026 - A CURA DI CIA ROMAGNA

SETTORE FINANZIARIO – SETTORE CREDITO	PAG. 2
CAA	PAG. 3
SETTORE PREVIDENZIALE – PATRONATO	PAG. 27
SETTORE FISCALE	PAG. 27
MULTIFUNZIONALITÀ	PAG. 27

N.B. OCCORRE CHE GLI INTERESSATI SI RIVOLGANO AGLI UFFICI CIA CON UN ANTICIPO DI ALMENO 30 GIORNI RISPETTO ALLE SCADENZE DI BANDI, GARE, AVVISI.

SI RACCOMANDA A CHI GESTISCE IN AUTONOMIA LA PEC DI TENERLA CONTROLLATA.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MISURE, ADEMPIMENTI E SCADENZE DEI SERVIZI TECNICI, FISCALI E PAGHE DI CIA ROMAGNA

SETTORE FINANZIARIO – SETTORE CREDITO

Soggetti interessati	Adempimento Misura	Agevolazioni	Cosa fare
Piccole e medie imprese agricole	Bando Regionale per prestiti a breve/medio termine, con garanzia confidi	Il bando prevede che la richiesta del prestito sia effettuata tramite un confidi. Il prestito può essere da 12 a 60 mesi sotto forma di cambiale agraria. Agevolazione: abbattimento del 2% del tasso per i prestiti a breve termine (12 mesi) e 2,5% per i prestiti a medio termine (60 mesi, con contributo fino a 36 mesi) Scadenza bando 22/06/2026	Rivolgersi all'ufficio CIA di competenza

ATTIVITÀ CAA

Soggetti interessati	Adempimento Misura	Agevolazioni	Cosa fare
----------------------	--------------------	--------------	-----------

Aziende Agricole	Pagamento canoni pozzi e attingimenti superficiali	Si ricorda per chi non ha ancora versato il canone annuale di regolarizzarsi il prima possibile	Nessuna formalità
Aziende Agricole	Abbruciamenti regola generale	L'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro per giorno. L'abbruciamento è consentito esclusivamente per la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali. Gli abbruciamenti dovranno essere eseguiti con modalità atte a evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. Il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate particolarmente umide; ciò è obbligatorio in particolare nei boschi, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno (compresi i pioppeti), o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni. Nella fase di attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale l'attività di abbruciamento dei residui vegetali da lavorazioni agricole e forestali in prossimità di boschi, castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pippieti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 m dal loro margine esterno, sono consentite in assenza di vento e solo la mattina fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00. L'abbruciamento dei residui vegetali delle lavorazioni agricole e forestale è ovunque vietato nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “grave pericolosità per gli incendi boschivi”. Gli abbruciamenti possono essere comunicati telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un'e-mail all'indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it o utilizzando l'apposito applicativo web, ed effettuato entro 48 ore dall'avviso.	
Aziende Agricole	Abbruciamenti Nel periodo dal 1° Ottobre	Dal 1° ottobre al 31 marzo nei Comuni zona pianura est, pianura ovest, e agglomerato di Bologna entreranno in vigore le misure previste dalla Regione Emilia-Romagna	

	al 31 Marzo in applicazione del PAIR 2030	per salvaguardare la qualità dell'aria. In questo periodo vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali. PIANURA OVEST e PIANURA EST e agglomerato di Bologna: soltanto nei periodi 1°ottobre-31ottobre e 1°marzo-31 marzo, è ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria (strade pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali). La deroga sarà esclusivamente consentita nei giorni in cui le misure del bollettino "Liberiamo l'aria" lo consentono (bollino verde). Sul sito di ARPAE (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali) da oggi è possibile consultare il bollettino emesso nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì entro le ore 11. Questo implica, sempre per le zone di PIANURA EST ed OVEST e l'agglomerato di Bologna il divieto assoluto di abbruciamento nel periodo che va dal 1° novembre al 29 febbraio. Ma ATTENZIONE: Se i Comuni situati nella PIANURA OVEST, EST e AGGLOMERATO DI BOLOGNA sono presenti nell'elenco dei Comuni svantaggiati, allora, l'attività di abbruciamento, compatibilmente col bollettino e le modalità di abbruciamento prescritte, i due giorni di Deroga sono sempre consentiti, previa comunicazione anche dal 1° novembre al 29 febbraio. APPENNINO" zona montana o zona agricola svantaggiata": l'abbruciamento, dal 1° ottobre al 30 aprile, non ha limitazioni se non l'obbligo di comunicazione e il rispetto della distanza almeno di 100 metri da boschi castagneti, tartufaie ed altri impianti di arboricoltura. Si ricorda che in caso di previsione di sfioramento del limite delle PM10 non è possibile chiedere la deroga per gli abbruciamenti (max 2 per l'intero periodo). Per chi intende procedere in deroga deve obbligatoriamente comunicare preventivamente l'attività di abbruciamento nei seguenti modi: Telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051; tramite la Web App: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/comunicare-un-abbruciamento-controllato; inviando una e-mail all'indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it indicando sempre le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.	
--	---	---	--

		<u>La deroga può essere richiesta solo nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.</u>	
Aziende Agricole	Abbruciamenti per difesa fitosanitaria da colpo di fuoco batterico (Erwinia Amylovora)	Tali abbruciamenti, per il contenimento del colpo di fuoco batterico, possono essere eseguiti previa trasmissione di una comunicazione, debitamente compilata e firmata, all'indirizzo mail del Servizio Fitosanitario (omp1@regione.emilia-romagna.it), con allegate anche fotografie utili al riconoscimento dei sintomi della malattia nel materiale vegetale da bruciare. L'abbruciamento, al fine di consentire eventuali controlli sul materiale vegetale da bruciare perché infetto, potrà iniziare solo il terzo giorno dall'invio della comunicazione. Gli abbruciamenti sono effettuati nelle giornate in cui non sono state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n.33/2021, cioè quando il bollettino "liberiamolara", emesso da Arpae, non indica allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti	Per informazioni rivolgersi telefonicamente o via mail all'ufficio Cia di riferimento.
Azienda agricola	PAIR 2030 limitazione distribuzione liquame e digestato non palabile Dal 01/10 al 31/03	A partire dall'entrata in vigore del presente PAIR, nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, sarà quindi obbligatorio adottare, per la distribuzione di liquami e del digestato non palabile su terreni con pendenza media minore del 15%, sistemi di erogazione a pressione non superiore alle 2 atmosfere all'uscita del sistema di distribuzione, tali da non determinare la polverizzazione del getto (o tecniche a maggiore efficacia nel contenimento delle emissioni). Fermo restando quanto sopra indicato, il PAIR 2030 introduce anche, a partire dalla sua entrata in vigore, l'obbligo di interrimento dei liquami e del digestato non palabile entro le 12 ore dallo spandimento nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, dal 1° ottobre al 31 marzo, fatta eccezione per terreni con copertura vegetale in atto o con semina già effettuata. Rimangono validi i divieti di cui al Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, previsti all'art. 17 <i>"Periodi di divieto della distribuzione"</i> compresi quelli comunicati anche tramite l'emissione del Bollettino nitrati, emesso da ARPAE ogni lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi di novembre, gennaio e febbraio.	

		In caso di attivazione delle misure emergenziali per il rischio di superamento del valore limite giornaliero di PM10 nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 marzo di ciascun anno, come stabilito al punto 1, lettera d), punto iv) della DGR 1412/2017 e successivamente modificato con DGR 33/2021, il PAIR 2030 conferma, nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dai suddetti divieti le seguenti tecniche: • spandimento con iniezione diretta al suolo; • interrimento immediato contestuale alla distribuzione, con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; • fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione; • spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. <i>Trailing shoe</i>; • Su terreni con coltura in atto o seminata, inclusi i prati, spandimento rasoterra a bande o iniezione superficiale a solchi aperti o a solchi chiusi; • iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.	
Aziende Agricole – vendita legname	Albo regionale delle imprese forestali	Le imprese che commercializzano legname devono essere iscritte ai relativi albi Regionali A -C o Nazionali An-Bn- Cn. Le aziende agricole possono iscriversi al C o Cn. Per iscrivere al relativo albo, i titolari delle imprese o un dipendente a tempo indeterminato dovranno dimostrare di avere frequentato il corso di "Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname". https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/albo-imprese-forestali Le aziende agricole non risultano obbligate all'iscrizione ai predetti albi quando eseguono operazioni di taglio ed eventuale commercializzazione di legname derivante dalle superfici boscate in conduzione (proprietà, affitto ecc) Per queste rimane comunque obbligatoria l'iscrizione annuale al registro nazionale RIL. Risulta comunque non obbligatoria l'iscrizione per le seguenti casistiche:	Per informazioni rivolgersi agli uffici CAA Cia della propria zona

		a) per attività nei settori di cui al comma 1 che non comportino il taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco; b) per l'esecuzione di interventi forestali effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli per utilizzazioni su terreni boscati in gestione alla propria azienda; c) per i tagli negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve; d) per le utilizzazioni effettuate dagli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell'esercizio del proprio diritto di legnatico; e) per le cure colturali, gli interventi di miglioramento nei castagneti da frutto ed il recupero alla coltivazione dei castagneti; f) per tagli di autoconsumo e per interventi minuti di manutenzione forestale effettuati dai proprietari o dai possessori delle superfici boscate; g) per la raccolta del legname trasportato o depositato naturalmente in aree demaniali.	
Aziende agricole	Iscrizione Registro imprese legno RIL per gli adempimenti al regolamento EUTER relativo alla commercializzazione del legno.	Tutte le aziende che immettono sul mercato legno o prodotti da esso derivati. (no autoconsumo) L'iscrizione ha validità annuale sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno a meno che non risultano essere già iscritti all'albo regionale – costo 20 euro anno Le sanzioni previste per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori va da un minimo da 500 a 1.200 Euro, per chi non tiene il registro o lo conserva per almeno 5 anni è prevista una sanzione da un minimo di 150 a un massimo di 1.500 Euro. Per l'anno 2026 sarà possibile presentare l'iscrizione a partire dal 16 gennaio 2026 e comunque prima della "prima" commercializzazione della legna. L'iscrizione alle categorie An, Bn, Cn dell'albo regionale delle imprese forestali della Regione Emilia – Romagna, riconosciute a livello nazionale esonerano le imprese dall'annuale iscrizione al Registro delle imprese dalla annuale iscrizione al registro imprese legno RIL per gli adempimenti al regolamento EUTER relativo alla commercializzazione del legno. <u>Sono comunque obbligate entro il 15/02/2026 di comunicare alla Regione attraverso l'apposito portale, utilizzando lo SPID, i quantitativi di legname commercializzato nel 2024.</u> https://alboforestale.regione.emilia-romagna.it/ <u>In assenza di comunicazione s'intende che l'azienda non ha commercializzato prodotti legnosi nel 2024.</u>	Per informazioni rivolgersi agli uffici CAA Cia della propria zona
Aziende agricole	Comunicazione annuale di	30 aprile di ogni anno scadenza annuale per l'invio della comunicazione annuale di coltivazione. La comunicazione	Per informazioni rivolgersi agli

	coltivazione di patata per i produttori iscritti al ROUP (commercializzazione patate all'ingrosso)	deve essere inviata per PEC al seguente indirizzo omp1@postacert.regione.emilia-romagna	uffici CAA Cia della propria zona
Aziende agricole	Produttori biologici richiesta seme per varietà in lista Rossa – manifestazione di interesse	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'UTILIZZO DI MATERIALE DI PROPAGAZIONE BIOLOGICO IN LISTA ROSSA Gli operatori biologici hanno l'obbligo di utilizzo di sementi certificate biologiche, salvo indisponibilità in commercio della specie richiesta per la quale è possibile presentare una richiesta di Deroga. In particolare si ricorda che una speciale commissione tecnica, nominata dal Mipaaf, ha distinto le varietà in tre liste, in base alla disponibilità sul mercato di semente biologica: Lista rossa / Specie e varietà che presentano materiale biologico in commercio sufficiente e per le quali non è concessa nessuna deroga. Lista gialla / Specie e varietà che presentano materiale biologico in commercio sufficiente caso per caso e per le quali la Deroga è concessa caso per caso. Lista verde / Specie e varietà che NON presentano materiale biologico in commercio sufficiente e quindi sono soggette a Deroga immediata generalizzata. Già dal 2018 sono entrate in lista rossa erba medica e trifoglio alessandrino. Con la Circolare Mipaaf n. 0135555 del 23 marzo 2022, il Ministero – su indicazione del "Gruppo di esperti" (nominato con Decreto Ministeriale 16835 del 18 marzo 2018) – ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2023 sono entrate in lista rossa le seguenti specie: 1. frumento duro; 2. Frumento tenero; 3. orzo; 4. avena comune e bizantina; 5. farro dicocco e farro monococco. Per le specie in lista rossa, in caso di non disponibilità sul mercato per tutte le varietà, qualora non si possa reperire semente o materiale di propagazione biologico è consentito, previa richiesta in BDSB, di utilizzare materiale non biologico purché non trattato con concianti e prodotti fitosanitari non consentiti in agricoltura biologica (regolamenti CE sull'agricoltura biologica 834/2007 e 889/2008) e purché non ottenuto con l'uso di Organismi Geneticamente Modificati o prodotti derivanti da essi. Al fine di garantire agli operatori una quantità adeguata di semente bio per le colture in Lista rossa le ditte sementiere hanno necessità di programmare con congruo anticipo le semine del prodotto potenzialmente necessario alle aziende. La circolare ministeriale ha quindi stabilito che gli operatori biologici, che intendano utilizzare la Banca Dati Sementi	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di Riferimento

		Biologiche – BDSB (disponibile su SIAN) per l'approvvigionamento delle sementi bio, devono presentare su SIAN una Manifestazione di interesse per l'uso della semente Biologica obbligatoriamente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La manifestazione d'interesse presentata entro il 30/06, deve fare riferimento alle specie che l'operatore bio ha in programma di seminare/trapiantare nell'anno successivo, in particolare: per le colture primaverili estivi a marzo/aprile/maggio; per le colture autunno-vernine a ottobre-dicembre. Le informazioni richieste per la compilazione della Manifestazione d'interesse sono sostanzialmente: specie; varietà; quantità; tempo limite di consegna; specifiche tecniche qualitative. L'operatore che non presenta la Manifestazione d'interesse entro i termini, in caso di indisponibilità del seme bio delle specie varietà in Lista rossa, non potrà chiedere la Deroga e a controllo dell'OdC sarà esitata con una non conformità e conseguente Diffida. Si invitano i produttori biologici a recarsi presso il proprio ufficio Cia di zona con le informazioni necessarie per la presentazione della manifestazione d'interesse.	
Aziende Agricole	Registro telematico giacenze dei cereali	Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti cerealicoli quali: • Frumento duro; • Frumento tenero e segalato; • Mais; • Orzo; • Farro; • Segale; • Sorgo; • Avena; • Miglio e scagliola; ovvero, • Le imprese agricole che stoccano i cereali presso la propria azienda; • Le strutture private o associative di stoccaggio Non sono tenuti all'obbligo: • Gli operatori delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali; • Le imprese che svolgono in via prevalente l'attività di allevamento; • Le imprese che producono mangimi;	L'obbligo del registro è scattato dallo scorso 31 luglio 2025. Le registrazioni vanno effettuate trimestralmente, ovvero entro il 20° giorno successivo alla chiusura del trimestre. Per quanto concerne la campagna 2025/2026 le scadenze saranno: • Trimestre Luglio-Agosto-Settembre, chiusura trimestre 30 settembre, registrazione entro il 20

		• I quantitativi di cereali reimpiegati per usi aziendali (Es. Semina); • I Cerali destinati alla filiera sementiera; • I prodotti stoccati in strutture private o associative all'atto della trebbiatura Le operazioni di registrazione di carico e scarico devono essere effettuate in ciascun trimestre se raggiungono i quantitativi minimi per anno solare di: • 40 tonnellate per il frumento tenero; • 30 tonnellate per il frumento duro; • 80 tonnellate per il mais; • 40 tonnellate per l'orzo; • 60 tonnellate per il sorgo; • 30 tonnellate per l'avena; • 30 tonnellate per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola; La sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di una somma compresa tra 500 e 4.000 euro in funzione dell'inadempienza constatata. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l'autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.	ottobre 2025. (si evidenzia fin da subito che si sta lavorando per una proroga di tale data e/o quanto meno ad una non penalizzazione per la registrazione tardiva del dato) • Trimestre Ottobre-Novembre-Dicembre, chiusura trimestre 31 dicembre, registrazione entro il 20 gennaio 2026; • Trimestre Gennaio-Febbraio-Marzo, chiusura trimestre 31 marzo, registrazione entro il 20 aprile 2026; • Trimestre Aprile-Maggio-Giugno, chiusura trimestre 30 giugno, registrazione entro il 20 luglio 2026
Aziende Agricole	Ordinanza commissarial e 11/2023 e ordinanza commissarial e. 52/2025 alluvione 2023-2024	Come riportato nell'articolo 2 dell'ordinanza, si prevede nei limiti delle risorse stanziati di cui all'art. 20-sexies del D.L. 61/2023, il riconoscimento di un indennizzo fino al 100% delle spese ammissibili, con le modalità sotto riportate a seconda dell'entità dei danni subiti e riportati in perizia asseverata o nei casi giurata: • se il danno riconosciuto non supera la somma di 40.000,00 euro, l'erogazione avverrà nel limite del 50% del totale del contributo concesso a titolo di anticipazione, mentre la restante parte sarà erogata a	Presentazione domande dal 15/11/2023 al 31/03/2026 Ai sensi dell'ordinanza <u>52</u> La scadenza risulta non vincolante per

		conclusione della rendicontazione finale delle spese e dei relativi controlli; · se il danno riconosciuto è superiore a 40.000 euro, sarà concessa una prima anticipazione in misura pari almeno ad euro 40.000,00 e la restante parte sarà così erogata: • anticipazioni nei limiti del 50% della prima misura di contributo concesso; • saldo, a conclusione della rendicontazione finale delle spese. Sono rimborsabili: la riparazione di beni strumentali; • l'acquisto di beni strumentali; • il ripristino o la sostituzione, se la sostituzione risulti meno onerosa, di impianti produttivi, di arredi, elettrodomestici direttamente connessi all'attività produttiva, che siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi; • la ricostituzione delle scorte vive e morte, quali materie prime, capi morti ecc.... solo se già esistenti al momento degli eventi calamitosi; • il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive; • il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina; • il ripristino dei terreni, se ripristinabili, o l'indennizzo relativo ai terreni non ripristinabili; • il ripristino delle arnie; • il ripristino di strade aziendali e interaziendali se funzionali all'attività aziendale; • il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica; • gli interventi idraulico-agrari e quelli a carattere strutturale quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, ecc.; • realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale; • drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.); • i danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; • a pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall'area esterna Pertinenziale Con la pubblicazione dell'ord.52 del 02/09/2025 Tutti i cittadini interessati ad usufruire delle misure di rimborso per i danni subiti durante le alluvioni di maggio 2023 e	una futura presentazione della domanda. informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento
--	--	---	---

		del settembre e ottobre 2024 che non hanno ancora presentato domanda, possono farlo con questo procedimento: entro il 31 ottobre va compilata la Manifestazione di volontà sulla piattaforma predisposta dalla Struttura commissariale, mentre entro il 31 marzo 2026 va inoltrata la Domanda di contributo sul portale SFINGE – <u>Questa scadenza risulta essere non vincolante.</u> <u>Nel caso di mancata presentazione della manifestazione di interesse comunque sarà sempre possibile presentare la relativa domanda di risarcimento danni.</u>	
Aziende Agricole	Ordinanza commissarial e 54/2025 che sostituisce la 14/2023 danni alluvione privati	L'ordinanza stabilisce la distinzione dei contributi in tre categorie, a seconda che si tratti di danni minori, danni lievi e danni gravi. Per danni minori, si intende un importo dei lavori inferiore ai 15mila euro, se svolti unicamente in edilizia libera; per danni lievi si intende un importo compreso tra i 15mila e i 30mila euro, se svolti in edilizia libera, o inferiore ai 30 mila euro, se effettuati con titolo edilizio; per danni gravi, è previsto un importo dei lavori superiore ai 30mila euro, per qualsiasi tipo di interventi che superino tale importo. C'è una nuova articolazione delle erogazioni, in tre parti: un primo acconto, a titolo di anticipazione, nei limiti del 50% del totale del contributo concesso; un secondo acconto, pari al 40% del contributo concesso, su richiesta dell'interessato, che attesti di aver speso non meno dell'80% dell'importo erogato come primo acconto e alleggi la relativa attestazione della spesa; infine, un saldo fino al massimo del 10%. È previsto uno snellimento delle procedure di presentazione dell'istanza di istruttoria, con una documentazione semplificata. Per i danni minori e i danni lievi viene semplificata sia la presentazione della domanda da parte dei beneficiari, sia quella relativa istruttoria in capo ai Comuni, sia infine la conseguente rendicontazione (su entrambi i fronti). Per le spese tecniche di supporto all'istanza e alla rendicontazione, dei danni minori, è riconosciuto un corrispettivo omnicomprensivo pari al 6%, calcolato sul costo dell'intervento, e comunque non inferiore a 750 euro. Tra le spese tecniche vengono inserite alcune tipologie precedentemente escluse. C'è anche una semplificazione nell'assegnazione degli incarichi: viene eliminato il vincolo di terzietà rispetto al beneficiario. Viene introdotta la possibilità, per i danni gravi che comportano cantieri più complessi, di procedere con varianti in corso d'opera, rivedendo, laddove necessario, il contributo assegnato fino a un limite del 20%. Come previsto nella vecchia ordinanza 14 anche in questa sarà possibile presentare le domande per i proprietari dei terreni agricoli che, alla data dell'evento risultavano	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento

		affittati ad aziende produttive o agricole con contratto regolarmente registrato qualora l'affittuario non intenda presentare la domanda di contributo.	
Aziende Agricole	ordinanza 55/2026– modifiche ordinanza 20 e 11 del 2023 – snellimento delle procedure per gli interventi fatti in economia dall'azienda agricola ed estensione delle domande anche ai danni causati dall'alluvione 2024.	Le imprese agricole colpite dalle alluvioni che hanno interessato l'Emilia-Romagna nell'autunno 2024 potranno accedere alle stesse misure di sostegno già previste per gli eventi del 2023, con procedure più semplici e criteri aggiornati per il ripristino dei terreni e delle colture danneggiate PRINCIPALI NOVITA' - Per le aziende della Regione Emilia-Romagna, possibilità di richiedere il risarcimento danni anche per gli eventi alluvionali del settembre 2024; Viene data la possibilità di delocalizzare il reimpianto di una coltura permanente su un'altra superficiesui terreni lasciati vuoti vincolo di non reimpianto di 5 anni; In caso di doppio danno 2023 e 2024 - qualora un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi verificatisi nel mese di maggio 2023 e nei mesi di settembre-ottobre 2024, l'azienda agricola può presentare due domande distinte; I costi di ripristino, su aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'impresa agricola, possono essere eseguiti in economia dall'azienda purché dimostri adeguate attrezzature, i danni verranno calcolati basandosi su prezzi regionali vigenti; Definizione di nuovi costi parametri per gli interventi di espianto e successivo reimpianto e per la rimozione di sedimenti e materiale detritico; il superamento della distinzione tra lavori svolti in proprio e lavori affidati a terzi; Riconoscimento di un costo pari al 6% del costo complessivo degli interventi per la dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione in conformità a quanto previsto dalla perizia asseverata firmata dal tecnico incaricato.	Non è ancora prevista una scadenza per la presentazione delle domande. Per informazioni rivolgersi agli Uffici Cia di riferimento
Aziende Agricole	AGRICAT 2026	Le denunce dovranno essere presentate, pena l'inammissibilità delle stesse, <u>entro 90 giorni dalla data di accadimento dell'evento per danno siccità – gelo/brina e entro 30 gg per danno alluvione. e comunque entro e non oltre il 15 gennaio 2027</u>. Il ritiro della denuncia di sinistro, che equivale a rinuncia espressa ad ogni richiesta di indennizzo ad AgriCat, può essere presentato dall'imprenditore agricolo utilizzando le funzionalità rese disponibili da AgriCat entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento della presente. La denuncia può essere presentata e anche successivamente ritirata. DAL 2026 le denunce Agricat per danni gelo/brina verranno caricate automaticamente sul portale se l'area omogenea corrisponde all'intersezione tra la zona interessata, in funzione della classe di temperatura rilevata, e il tipo di colture all'interno della zona sottozero	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento

		(con applicazione di una tolleranza di 1 °C). Successivamente viene inviata una comunicazione agli uffici CAA dove il fascicolo aziendale viene gestito.	
Aziende Agricole	Contributi polizze assicurative 2026 danni - Presentazione di manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 –	Il Masaf, con Avviso pubblico n. 0085443 del 20/02/2026, ha stabilito che l'agricoltore che intende ricevere un contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso ai costi di una polizza assicurativa o di un certificato di adesione ad una polizza collettiva manifesta l'intenzione di stipulare una o più polizze attraverso la sottoscrizione della delega al Centro di Assistenza Agricola (CAA), caricata nel SIAN dal medesimo CAA, quale atto propedeutico, ai sensi del PGRI 2026, ad estrarre dal sistema informativo i dati necessari alla definizione dei contenuti della polizza. Con la delega, che vale da Manifestazione di interesse, l'azienda, oltre a manifestare l'intenzione di sottoscrivere polizze, autorizza il CAA ad estrarre dal sistema i dati necessari alla definizione dei contenuti di polizza e metterli a disposizione del soggetto che dovrà indicare nel modello di delega quali Consorzio di Difesa / Compagnia di assicurazione / Intermediario; La Delega, rappresenta il titolo (manifestazione di interesse) per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti per l'assicurazione agricola agevolata - Intervento SRF.01 "Assicurazioni agevolate ovvero il titolo per accedere ai benefici dei contributi integrativi delle quote di adesione ad un Fondo di mutualità di cui agli interventi SRF.02 "Fondi mutualità danni", SRF.03 "Fondi mutualità reddito".	Le deleghe devono essere inviate prima della sottoscrizione della polizza. Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di Riferimento
Aziende agricole	Bando - Aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano Grano Duro Campagna 2026.	L'aiuto è richiedibile dalle imprese agricole che abbiano già sottoscritto contratti di filiera di durata almeno triennale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza della domanda di contributo; per la campagna 2026 il contratto di filiera deve essere stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2025. In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra: a) imprenditore agricolo e industria pastaria; b) imprenditore agricolo e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria; c) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria pastaria; d) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria; e) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento La domanda di aiuto potrà essere presentata a partire dal 20 maggio 2026 fino al 15 settembre 2026

		commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria pastaria; f) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria molitoria che ha a sua volta sottoscritto un contratto con l'industria pastaria. Le varietà debbono risultare iscritte al registro nazionale delle varietà o al catalogo comunitario. I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha, eccetto la varietà Senatore Cappelli per la quale il quantitativo minimo ad ettaro di semente è pari a 130 kg/ha. Aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro, oggetto del Contratto in regime di aiuti "de minimis" nel settore agricolo. L'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 50.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari	
Aziende Agricole	Bando regionale DGR 714 del 11/05/2026 – Acquisto presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica	INTERVENTI AMMISSIBILI a) contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da specie protette alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 892/2025; b) contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da specie non protette in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni internazionali e nazionali, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992 per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria, da cani agli allevamenti zootecnici, da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2014), viventi con popolazioni vitali allo stato naturale, sull'intero territorio agrosilvo-pastorale, in quanto non oggetto di prelievo venatorio, fatta eccezione per la nutria; c) contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da specie non protette in zone non protette ai sensi delle predette disposizioni internazionali e nazionali e da specie di fauna esotica (alloctona) ed esotica invasiva (ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2014), alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti dell'itticoltura. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: • Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello; • Protezione elettrica a bassa intensità;	La spesa massima è di Euro 3000,00 mentre la spesa minima è definita in Euro 300,00. La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa di itticoltura a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di Euro 5000,00 mentre la spesa minima è definita in Euro 300,00. Scadenza presentazione domande 24 luglio 2026 Per informazioni rivolgersi agli

		• Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio; • Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator; • Cani da guardiania.	uffici Cia di Riferimento
Aziende Agricole	BANDO REGIONALE SRD01 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE - FRUTTETI RESILIENTI"	Le risorse totali assegnate al bando ammontano 20.000.000 €. Ogni impresa dovrà presentare un PI che preveda esclusivamente interventi riferiti alla costituzione di nuovi impianti frutticoli e olivicoli, obbligatoriamente corredati da almeno due sistemi di protezione attiva tra quelli elencati nel bando. I beneficiari sono le imprese agricole che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti dalle "Disposizioni comuni", inclusa la condizione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o di Coltivatore diretto. Sono ammesse anche le proprietà collettive (solo per investimenti realizzati per la gestione diretta dei terreni condotti). Sono invece escluse le imprese con PSA/PI già attivi sui tipi di intervento 6.1.01/4.1.02 o SRE01/SRD01. L'aliquota di sostegno è pari al 60% del costo ammissibile dell'investimento. Il limite massimo di spesa è di 1.500.000 €, mentre il limite minimo è così definito: 10.000 € (zone svantaggiate) 20.000 € (altre zone) In sintesi, le spese ammissibili sono le sottostanti: Realizzazione di nuovi impianti frutticoli e olivicoli unicamente con materiale di propagazione in possesso della certificazione volontaria nazionale, con deroghe nel caso di: Per drupacee e pomacee è consentito anche l'uso di materiale certificato UE o CAC, se incluso nell'apposito elenco. Per altre specie, l'uso di materiale certificato UE o CAC è ammesso solo in caso di indisponibilità del materiale nazionale, da dimostrare con dichiarazioni di tre vivaisti. Non sono ammissibili: materiale CAC non rientrante nelle deroghe previste piante assemblate in azienda materiale di propagazione impiegato per operazioni di sovrainnesto in azienda Acquisto e messa in opera di almeno due sistemi di difesa attiva a scelta tra quelli sottoindicati Difesa dalla siccità: Impianti irrigui	La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata al giorno 30 giugno 2026 alle ore 13:00.

		Invasi aziendali ad uso irriguo (con obbligo di installazione di misuratori dei volumi in entrata e uscita) Impianti antigrandine Sistemi di prevenzione dai danni provocati al potenziale produttivo da gelate primaverili: ventilatori o bruciatori antibrina (nel rispetto delle normative ambientali e acustiche) impianti irrigui con funzione antibrina (aspersione soprachioma fissi o ad aspersione sottochioma, con micro-irrigatori dinamici - micro-sprinkler) Impianti con abbinamenti o reti multifunzioni (reti antinsetto, reti antipioggia) Spese tecniche (onorari di professionisti e consulenti), ammissibili purché: direttamente collegate agli investimenti contenute entro i limiti previsti dal prezzario regionale.	
Aziende Agricole	Bando OCM investimenti cantine 2026/2027	Possono essere presentati esclusivamente progetti con durata annuale; il progetto di investimento dovrà essere realizzato entro il 31 maggio 2027 e il pagamento del saldo dovrà avvenire entro il 15/10/2027. Non sono previste proroghe alla scadenza; Non è previsto l'anticipo; INTENSITA' DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI 40 % per le micro, piccole e medie imprese; 20 % per le imprese intermedie; 19 % per le grandi Imprese. i contributi previsti non saranno cumulabili con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni, compresi i crediti di imposta. BENEFICIARI • produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione; • produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione; • elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti; • produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO	Presentazione domande entro il 30/06/2026 ore 13.00

		1. costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento delle attività, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino; Impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo energetico; (spesa massima 70% del progetto escluso le spese tecniche). 2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l'attività di trasformazione e/o commercializzazione; 3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita per la vendita diretta al consumatore finale e per la degustazione dei vini prodotti dall'azienda; (massimo 80.000 euro) 4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all'e-commerce; 5. acquisto di software per la gestione delle operazioni di cantina; 6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti. (max 5% spese del progetto) Per partecipare le aziende agricole di base devono possedere al momento della presentazione della domanda 3,50 ha di vigneto come risultante dallo schedario viticolo; Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di euro 10.000,00 ed una dimensione massima di euro 2.000.000,00, pena la non ammissibilità della domanda. Per le imprese agricole la soglia massima è determinata anche in misura proporzionale alla superficie a vigneto calcolando euro 80.000,00 di spesa ammissibile per ettaro di vigneto posseduto	
Aziende Agricole	PSR Bando SRE01 e SRD01 bando primo insediamento Giovani in agricoltura	Con la pubblicazione della Delibera n. 481/2026 è stato approvato il bando Co-PSR 2023-2027 Interventi SRE01 Insediamento dei giovani agricoltori e SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole (bando pacchetto giovani), annualità 2026. Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 15.000.000 € per l'intervento SRE01, e 12.335.238 € per l'intervento SRD01. Il premio per il primo insediamento è fissato a: 70.000 € nelle zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici; 50.000 € nelle altre zone. Il PI dovrà avere un importo minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 € in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e 20.000 € nelle altre zone. Il tetto di spesa	La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata al giorno 18 settembre alle ore 13:00 Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento

		ammissibile è fissato a € 750.000,00. L' aliquota di sostegno applicabile è pari al 50% della spesa ammissibile. Il PSA dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata massima pari a 36 mesi.	
Aziende Agricole	GAL Valli Marecchia e Conca pubblicato il bando SRG06 VMC_SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e in attività non agricole” – Tipologia di Azione d) Trasformazione e di prodotti agricoli	<u>Beneficiari</u> Il presente bando è rivolto a imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, singoli o associati. <u>Localizzazione</u> L'azione è applicabile su tutto il territorio del GAL Valli Marecchia e Conca e più precisamente nei Comuni di: Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Montecopiolo, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, Saludecio, San Clemente, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello e Verucchio. <u>Condizioni di ammissibilità</u> Sono ammessi al sostegno interventi relativi ad investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo della trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), richiamato dall'articolo 38 del TFUE, e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali. I prodotti agricoli oggetto di trasformazione devono provenire dall'attività agricola dell'impresa richiedente il sostegno per almeno il 70% (in termini quantitativi). <u>Risorse finanziarie</u> € 200.000,00 (importo condizionato all'approvazione della modifica della strategia, in corso) <u>Spese ammissibili</u> A titolo non esaustivo, sono ammesse le seguenti spese per la creazione e/o l'allestimento di spazi idonei da destinare alla lavorazione e conseguente trasformazione della materia prima: interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali; acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e dotazioni strettamente legate alla trasformazione, e all'eventuale confezionamento e etichettatura dei prodotti; costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali per la creazione di punti vendita aziendali nel limite massimo del 30% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti a) e b);	Tempistica raccolta domande Dal 15/04/2026 al 15/07/2026 – ore 13:00 Per informazioni rivolgersi agli uffici CAA di riferimento.

		allestimento di punti vendita aziendali, attrezzature informatiche (solo se beni inventariabili) e relativo software per la gestione anche on-line della vendita dei prodotti nel limite massimo del 5% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti a) e b); spese generali e tecniche. <u>Sostegno</u> Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari: al 50% in Zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" ed al 40% in zona B "Aree ad agricoltura intensiva e specializzata". Spesa minima ammissibile € 20.000,00.	
Aziende Agricole	GAL Valli marecchia e Conca pubblicato il bando SRG06 VMC_SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e in attività non agricole" – Tipologia di Azione b) Agricoltura sociale	<u>Beneficiari</u> Il presente bando è rivolto a imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, singoli o associati. <u>Localizzazione</u> L'azione è applicabile su tutto il territorio del GAL Valli Marecchia e Conca e più precisamente nei Comuni di: Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Montecopiolo, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, Saludecio, San Clemente, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello e Verucchio. <u>Condizioni di ammissibilità</u> Sono ammessi al sostegno interventi relativi ad investimenti per l'adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare o ampliare attività di agricoltura sociale. <u>Risorse finanziarie</u> € 200.000,00 (importo condizionato all'approvazione della modifica della strategia, in corso) <u>Spese ammissibili</u> A titolo non esaustivo: interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola e di nuova costruzione da destinare all'attività di agricoltura sociale; sistemazioni esterne a servizio dei fabbricati agricoli utilizzati per l'agricoltura sociale; allestimento di locali e spazi esterni utilizzati per l'attività di agricoltura sociale; spese generali e tecniche; acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell'attività oggetto di sostegno. Il software può essere di base o specifico per uso di agricoltura sociale.	Tempistica raccolta domande Dal 15/04/2026 al 15/07/2026 – ore 13:00 Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento

		<u>Sostegno</u> Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 60%. Spesa minima ammissibile € 20.000,00.	
Aziende Agricole	Bando Regionale SRD 03 "INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE", TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO B) AGRICOLTURA SOCIALE	Beneficiari: imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati Sostegno: Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 60% della spesa ammissibile. Il sostegno sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "de minimis" (Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023) Risorse: Euro 1.500.000 Spese ammissibili: Sono ammesse al sostegno le seguenti tipologie di intervento relative ad investimenti per l'adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare o ampliare attività di agricoltura sociale: • interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola e di nuova costruzione da destinare all'attività di agricoltura sociale. La nuova costruzione è ammessa unicamente per l'ampliamento degli edifici esistenti destinati a servizi accessori o vani tecnici funzionali alla medesima attività di agricoltura sociale; • sistemazioni esterne a servizio dei fabbricati agricoli utilizzati per l'agricoltura sociale; • allestimento di locali e spazi esterni utilizzati per l'attività di agricoltura sociale. Per allestimento si intende acquisto di beni inventariabili, quali mobili, dotazioni e attrezzature; • spese generali e tecniche, come specificate dai paragrafi 1.10. "Eleggibilità delle spese" e 1.11 "Spese ammissibili" delle "Disposizioni comuni"; • acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell'attività oggetto di sostegno. Il software può essere di base o specifico per uso di agricoltura sociale.	Scadenza: 14 luglio 2026 ore 13.00 Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento
Aziende Agricole	Bando Regionale SRD 03 "INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE",	Beneficiari: imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati Sostegno: Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari: • al 50 % della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo"; • al 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C "Aree rurali intermedie"; • al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nelle restanti zone del territorio regionale: zona B "Aree ad agricoltura intensiva e specializzata" e zona A "Aree urbane e periurbane".	Scadenza: 14 luglio 2026 ore 13.00 Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di Riferimento

	TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI O TRASFORMAZIONI DI PRODOTTI AGRICOLI PREVALENTE IN PRODOTTI NON COMPRESI NELL'ALLEGATO I DEL TFUE E LORO LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE IN PUNTI VENDITA AZIENDALI	L'esatta delimitazione delle aree rurali è riportata nella sezione dedicata. Il sostegno sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "de minimis" (Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023). Risorse: Euro 1.500.000 Spese ammissibili: L'intervento sostiene investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo della trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali. Sono ammesse le seguenti spese per la creazione e/o l'allestimento di spazi idonei da destinare alla lavorazione e conseguente trasformazione della materia prima: a) interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali localizzati nel territorio rurale da destinare a locali per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli; b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e dotazioni strettamente legate alla trasformazione, e all'eventuale confezionamento e etichettatura dei prodotti lavorati nel laboratorio oggetto dell'intervento. Sono ammissibili esclusivamente beni inventariabili; c) costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali localizzati nel territorio rurale per la creazione di punti vendita aziendali nel limite massimo del 30% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti a) e b); d) allestimento di punti vendita aziendali, attrezzature informatiche (solo se beni inventariabili) e relativo software per la gestione anche on-line della vendita dei prodotti realizzati nei laboratori oggetto di intervento (sono escluse le attività di promozione, i costi di manutenzione e di gestione ecc.) nel limite massimo del 5% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti a) e b); e) spese generali e tecniche, come specificate dai paragrafi 1.10. "Eleggibilità delle spese" e 1.11 "Spese ammissibili" delle "Disposizioni comuni".	
Aziende Agricole	SRB01 e SRB02 "Pagamenti compensativi per le zone montane" e "Pagamenti	Di seguito si ricordano i requisiti di accesso all'intervento SRB 2026: - condurre terreni dal 01/01/2026 al 31/12/2026; - essere agricoltore in attività; - condurre terreni agricoli ricadenti in zone designate ai sensi dell'art. 32, del Reg. (UE) 1305/2013:	Scadenza 30/06/2026 Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

	compensativi per altre zone soggette vincoli naturali significativi"	SRB01: zone montane SRB02: zone con altri svantaggi naturali significativi (diverse dalle zone montane) 4. le superfici agricole oggetto di richiesta di indennità devono soddisfare le condizioni disposte dal P.S.P. 2023-2027 e dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087, smi, ai fini del riconoscimento dello svolgimento di attività agricola e di attività minima; 5. la richiesta di indennità deve risultare superiore alla soglia minima (SRB01 minimo 2ha, SRB02 minimo 4ha) Per le aziende che presentano due domande riguardanti entrambe le zone oggetto di svantaggi naturali (montane e non montane), le domande SRB sono comunque accoglibili se la superficie complessivamente richiesta a indennità è pari o superiore a 3 ha. I Pascoli con tara" sono eleggibili solo nelle aziende che allevano bestiame bovino o ovicaprino o equino; Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici "pascolo con tara" si impegnano a praticare con animali propri l'attività minima di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera/anno aziendale minimo a 0,2. Con riguardo alle superfici occupate da castagni, le indennità sono riconoscibili solo per i castagneti in attualità di coltura. Modulazione del premio: superficie eleggibile a indennità inferiore o uguale a 20 ha: erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto; • superficie eleggibile a indennità superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha: il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedenti 20 ha; • superficie eleggibile a indennità superiore a 30 ha e inferiore o uguale a 50 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30%; • superficie eleggibile a indennità superiore a 50 ha e inferiore o uguale a 60 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20%, per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30% e per quella eccedente i 50 ha è ridotto del 50%; Il sostegno non è erogato per superfici eleggibili a indennità eccedenti i 60 ha.	
Aziende Agricole	GAL DELTA 200 SRD03 Agriturismo –	Beneficiari:	Scadenza presentazione domande

	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e in attività non Agricole	Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati. I richiedenti inoltre devono essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 30, sezione "operatori agrituristici", della L.R. 4/2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole". Gli interventi devono essere realizzati, ai fini dell'ammissibilità, esclusivamente nel territorio del G.A.L. DELTA 2000 Risorse: € 380.584,58 Spese ammissibili Sono ammesse al sostegno le seguenti tipologie di intervento relative ad investimenti per l'adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare o ampliare attività agrituristiche. Per tali interventi sono ammesse le seguenti spese: – interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti in azienda; – realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria; – interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di strutture fisse per attività ricreative, sportive, culturali, didattiche e per il tempo libero (comprese piscine e percorsi vita); – nuove costruzioni a sé stanti da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agriturbistica, così come definiti nei criteri di attuazione della L.R. n. 4/2009, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 11 della medesima legge; – interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento di locali da destinare a sale pluriuso per attività agrituristiche; – sistemazioni esterne a servizio di fabbricati agriturbistici (con esclusione di qualsiasi impianto produttivo agricolo o di forestazione); – allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e locali accessori utilizzati per l'attività agriturbistica. Per allestimento si intende acquisto di mobili, dotazioni e attrezzature fisse ed inventariabili, comprese quelle per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi;	30/09/2026 ore 17.00 Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.
--	--	--	--

		– nel caso di Ospitalità Rurale Familiare come definita all'art. 16 della L.R. n. 4/2009 è ammissibile esclusivamente il recupero di locali in fabbricati esistenti da destinare a camere e relativi bagni per gli ospiti; – spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa ammissibile sopraindicata; – acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell'attività oggetto di sostegno. Il software può essere di base o specifico per uso agriturismo. Spesa minima ammissibile: € 20.000,00 Spesa massima ammissibile: € 200.000,00 Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari: – al 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C "Aree rurali intermedie"; – al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nelle restanti zone del territorio regionale: zona B "Aree ad agricoltura intensiva e specializzata" e zona A "Aree urbane e periurbane".	
AGRITURISMI, B&B e aziende che offrono ospitalità	Codice CIN per la pubblicità delle aziende che offrono ospitalità	<u>Dal 01/01/2025 è obbligatorio</u>, per ogni azienda che offre ospitalità di breve periodo (agriturismi con camere, alloggi o agricampeggio, room & breakfast, bed & breakfast, case vacanze ecc.), dotarsi del nuovo codice CIN (codice identificativo nazionale), che dovrà essere richiesto direttamente sulla banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR utilizzando lo SPID del titolare o legale rappresentante dell'attività. Per poter richiedere il CIN è necessario essere già in possesso del codice CIR regionale richiesto nel 2023. Questo codice dovrà obbligatoriamente essere inserito in ogni tipologia di pubblicità, sia cartacea che multimediale della propria struttura (siti internet, booking, air b&b ecc.). Inoltre il nuovo CIN dovrà essere esposto all'esterno della struttura mediante un cartello (La CIA si sta muovendo per far stampare massivamente i cartelli per tutte le aziende interessate). La mancata osservazione di tale obbligo comporterà delle sanzioni all'azienda. Per le aziende nuove, dopo la presentazione della SCIA di inizio attività al comune di riferimento, è necessario richiedere il CIN entro 30 giorni da tale comunicazione.	Le aziende possono accedere direttamente ed in autonomia al portale ministeriale BDSR dal seguente link: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ tramite SPID del titolare o legale rappresentante e cliccare sul tasto "ottieni CIN". Se l'azienda non riuscisse a trovare la struttura all'interno della BDSR vi invitiamo a contattare il proprio referente della multifunzionalità

			à CIA per la zona di riferimento, che vi aiuterà ad accreditarvi e a reperire il codice CIN.
AGRITURI-SMI, B&B e aziende che offrono ospitalità	Comunicazione annuale aperture e prezzi per 2026	Come ogni anno entro il 1° ottobre è necessario comunicare al Comune di appartenenza <u>la variazione</u> delle aperture e dei prezzi per l'anno successivo. Tale comunicazione può essere effettuata solo in modalità telematica tramite il SUAPER-accesso unitario (per le province di Ravenna e Forlì-Cesena) al seguente link: https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale mentre per alcuni comuni della provincia di Rimini la comunicazione deve essere effettuata tramite il portale "Impresa in un giorno" a questo link: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest Se nulla cambia da quanto dichiarato l'ultima volta al Comune in molti casi non è necessario effettuare alcuna comunicazione in merito, ma è sempre meglio informarsi bene presso i tecnici di riferimento CIA sul territorio o il singolo Comune, in quanto alcuni ancora esigono tale comunicazione annuale anche in assenza di modifiche.	Per entrambi i portali si accede con SPID/CIE/CNS e si procede con la compilazione della pratica. Arrivati alla fine è necessario firmare digitalmente la pratica. La firma digitale deve essere effettuata dallo stesso utente che ha effettuato l'accesso e compilato la pratica. Gli uffici CIA Romagna sono a disposizione per il supporto e la presentazione delle pratiche su delega dell'azienda.

SETTORE PREVIDENZIALE – PATRONATO

Soggetti interessati	Adempimento Misura	Agevolazioni	Cosa fare
Imprese agricole datori di lavoro	Collaborazione gratuita ed occasionale di parenti e affini	Art. 105 del Decreto "Cura Italia" estende dal 4° al 6° grado di parentela l'ambito di operatività dell'art. 74 della cosiddetta "Legge Biagi" (Dlgs 276 del 2003). Si tratta delle collaborazioni occasionali o di breve periodo nelle attività agricole, che possono essere rese a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale, comunque a titolo gratuito, e per le quali non sorge alcuna obbligazione esulando queste dal mercato del lavoro (non si costituisce, tra il titolare dell'impresa agricola ed il parente alcun rapporto, né di lavoro autonomo, né di lavoro subordinato). La disposizione mira ad incrementare le di avere "manodopera" (in questo caso da intendersi in senso lato) in un momento in cui si prevedono difficoltà in tal senso. La norma non limita l'estensione dal 4° al 6° grado di parentela alla durata dell'emergenza covid-19.	Nessuna formalità
	Donne in campo	Bando aperto alle donne, ora senza limiti di età, per investimenti nella azienda agricola	

SETTORE FISCALE

Soggetti interessati	Adempimento Misura	Agevolazioni	Cosa fare
Persone fisiche e società semplici in possesso di terreni	Rideterminazione valori acquisto	L'agevolazione consente di sostituire al costo storico di terreni edificabili e con destinazione agricola il valore risultante dalla perizia di stima, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia" nella misura del 18%, allo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in ipotesi di cessione.	Perizia e pagamento imposta sostitutiva entro il 30/11/2026

MULTIFUNZIONALITÀ

VENDITA DIRETTA, AGRITURISMI, CONSEGNA A DOMICILIO, FLOROVIVAISMO

Con la decadenza del periodo emergenziale da COVID-19 **NON È PIÙ POSSIBILE**, DA PARTE DEGLI AGRITURISMI, EFFETTUARE LA CONSEGNA A DOMICILIO E L'ASPORTO DEI PRODOTTI